

VERBALE DELLE PRESCRIZIONI

(art. 318-ter e seguenti, Parte VI-bis, D.Lgs 152/2006 e smi)

Prot. n. 652

del 15 LUG. 2020

Ditta	Linea Green S.p.A con sede legale in, Corso Trento e Trieste, 38 Cremona
Unità produttiva	Rodengo Saiano
Indirizzo	Rodengo Saiano, Strada Vicinale di Borbone s.n.c.
Contravventore	Paolo Baldini in qualità procuratore speciale e rappresentante della ditta Linea Green S.p.A. per la sede di Rodengo Saiano, con sede legale in Cremona, Corso Trento e Trieste, 38, nato a Brescia il 24/04/1971, domiciliato a Bagnolo Mella, in via Tiepolo, 27 - C.F. BLDPLA71D24B157S - Indirizzo PEC della ditta Linea Green S.p.A.: protocollo@pec.linea-green.it

PREMESSA

A seguito di segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa della Protezione Civile da parte di un cittadino in data 10/12/2019 che lamentava molestie olfattive derivanti dalla Ditta Paradello di Rodengo Saiano, è stato condotto in data 12/02/2020 un sopralluogo al fine di verificare la situazione segnalata, presso l'insediamento della società LINEA GREEN SPA in Strada Vicinale di Borbone snc a Rodengo Saiano.

Ricostruzione dei fatti e operazioni compiuti

La Ditta esegue operazioni di compostaggio con sistema di tipo statico, ad areazione naturale per la produzione di ammendanti ai sensi del D.Lgs 75/2010.

Il rifiuto in ingresso in impianto viene sottoposto a selezione e cernita per la eliminazione delle sostanze estranee ed impurezze e successivamente sottoposto a triturazione prima dell'avvio al processo di compostaggio.

La ditta inoltre separa la frazione lignea grossolana che viene sottoposta a qualificazione come biomassa utilizzabile ad uso energetico con le caratteristiche della norma UNI EN ISO 17225-1 tabella 5. La biomassa prodotta, che ha perso la qualifica di rifiuto viene movimentata verso l'impianto di valorizzazione energetica tramite documenti di trasporto.


Le aree dell'impianto di compostaggio sono gestite come indicato nell'atto autorizzativo modificato con l'A.D. 6482 del 16 dicembre 2016 La ditta ritira sostanzialmente rifiuti di cui ai codici EER 20.02.01; EER 15.01.03; EER 19.12.07 come e anche riportato dai dati inseriti nell'applicativo ORSO per gli anni 2018-2019 e 2020

Durante il sopralluogo si è constatata la presenza sulle aree di lavorazione in stoccaggio di:

Materiale da sottoporre a triturazione EER 20.02.01 EER 15.01.03; materiale lignei decadenti da operazioni di selezione triturazione in attesa di analisi al fine della sua qualificazione come biomassa utilizzabile ad uso energetico con le caratteristiche della norma UNI EN ISO 17225-1




AREA A – Area di conferimento ed eventuale selezione/cernita dei rifiuti in ingresso



AREA B-D – Area di conferimento, eventuale cernita e messa in riserva dei rifiuti da avviare alla produzione di biocombustibile e dei rifiuti da avviare a compostaggio

PLANIMETRIA



BIOMASSE



AREA B-D – Particolare della catasta presente nell'are B-D- si osserva la presenza di prodotti semilavorati del legno



AREA C1- Area di stoccaggio/deposito della biomassa conforme alla UNI-EN-ISO 17225-1 da avviare a produzione di energia



AREA C – Area di stoccaggio/deposito della biomassa legnosa in attesa degli esiti analitici per la verifica di conformità alla norma UNI-ENISO17225-1

Per i rifiuti effettivamente ritirati e che possono essere avviati alla linea produzione combustibili solidi, quali rifiuto EER 191207 Legno diverso da quello di cui alla voce 191206 (limitatamente a legno non tritato, non impregnato e/o sporco di oli e vernici), sono previste dall'AD 532 del 20/02/2012, analisi chimiche suppletive in sede di accettazione, come sotto riportato:

- qualora i rifiuti miscelati siano destinati, quali combustibili solidi, ad impianti alimentati da biomasse, il protocollo di accettazione per i rifiuti CER 030105, 170201, 191207, 200138, deve comprendere e rispettare i limiti relativi ai seguenti parametri:
- resine fenoliche max 1%
- cloro inferiore 0.5%
- esente impregnanti a base di olio di catrame o sali di rame, cromo, arsenico
- H6 somma di cromo, arsenico, mercurio e loro composti inferiore a 1%
- H5 somma di cadmio e rame e loro composti inferiore al 25%
- H10 piombo e suoi composti inferiori allo 0.5%

Tali parametri dovranno essere previsti nella stesura del protocollo di accettazione dei rifiuti e verificati al momento dell'omologa di un nuovo conferitore. Semestralmente devono essere verificati su una partita scelta casualmente tra i conferitori non ancora verificati ma precedentemente omologati. I limiti devono essere verificati in ingresso. Il protocollo dovrà indicare le metodiche utilizzate sia in sede di campionamento che di determinazione analitica.

Da un'analisi a campione dei referti analitici, si rileva che questi ultimi risultano conformi a quanto richiesto nell'atto autorizzativo, e si rileva che il rifiuto viene classificato come non pericoloso. Le analisi risultano correttamente firmate da chimico iscritto all'Albo.

Durante il sopralluogo come rappresentato nelle fotografie sotto riportate nel cumulo di cippato prodotto dalla ditta erano presenti frammenti di pannelli in fibra di legno gergalmente chiamati "legno truciolare", accoppiato incollato, truciolare prodotti semilavorati del legno ..ecc.



Tale frazione non idonea deve essere separata dalla biomassa legnosa, e classificata e smaltirla come rifiuto (es EER 19.12.06* legno contenente sostanze pericolose).
 Tale comportamento è previsto nel punto 1.5 dell'AD 532 del 20/02/2012 che viene di seguito riportato:

1.5. attività di trattamento rifiuti per la produzione di biomassa legnosa secondo norma UNI EN 14961-1 2010 e s.m.i. per avvio a recupero energetico:

I rifiuti indicati in tab. 2. sono lavorati nelle apposita area individuata sulla planimetria allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante; sono sottoposti alle operazioni di messa in riserva, selezione del materiale, cernita per la eliminazione di sostanze estranee ed impurezze, triturati e deferizzati. Dalla selezione preliminare del rifiuto con cernita per la eliminazione di sostanze estranee ed impurezze, prima della fase di triturazione si può separare una frazione da avviare al compostaggio

Non è stato possibile stabilire in modo certo se tale frazione provenga effettivamente dai rifiuti con EER 191207, EER 15.01.03, ossia una frazione indesiderata del EER 20.02.01.

Secondo quanto indicato nell'atto autorizzativo l'impianto deve essere alimentato da biomassa legnosa proveniente per la sua totalità da impianti autorizzati alla gestione di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, che ha cessato la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e rispondente alla norma UNI EN 14961-1 2010 Biocombustibili solidi – specifiche e classificazione del combustibile – (sostituita dalla norma UNI EN 17225-1 2014) e successive modificazioni che dovessero intervenire, nonché, biomassa legnosa vergine prodotta da coltivazioni dedicate e proveniente da aziende agricole. **Alla luce di quanto rilevato durante il sopralluogo appare evidente che la biomassa legnosa non abbia totalmente le caratteristiche di biomassa vergine (presenza legno accoppiato, incollato truciolare ecc) e che quindi non sia rispondente a quanto indicato nell'atto autorizzativo, anche in relazione della prescrizione 1.5 dell'AD 532 del 20/02/2012.**

ESITO ACCERTAMENTO

Per quanto sopra esposto, la condotta antigiuridica rilevata si sostanzia in: violazione dell'art. 256 comma 4, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per mancato rispetto del punto 1.5 dell'AD n. 532 del 20/02/2012.

Alla luce di quanto sopra, è stata riscontrata le seguente ipotesi contravvenzionale alle norme in materia di tutela ambientale contenute nel D.Lgs. 152/06 passibili di applicabilità del meccanismo estintivo di cui al Titolo VI bis stesso Decreto:

Fattispecie 1	
Violazione	Reato di cui all'art.: 256 comma 4, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per mancato rispetto del punto 1.5 dell'AD n. 532 del 20/02/2012.
Articolo violato	256 comma 4, del D. Lgs. 152/2006
Rif. Sanzione	Art..256 comma 1 lettera a) del DLgs 152/06 e s.m.i.
Sanzione Edittale	ammenda da 2600 a 26000 euro Le pene di cui ai commi 1,2, e 3 (Art..256 comma 1 lettera a) del DLgs 152/06 e s.m.i.) sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni,...omiss... Ammenda ridotta da 1300 a 13000 euro

Per quanto sopra esposto e poiché le situazioni constatate rappresentano contravvenzioni alle norme legislative in materia di tutela ambientale, si rende noto che per tutte le irregolarità riscontrate vi è l'obbligo di trasmettere senza ritardo comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Brescia ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale.

MECCANISMO ESTINTIVO

Visti gli artt. 318-bis e seguenti del D.Lgs. 152/06 e considerato che:

- i comportamenti antigiusuridici rilevati trovano collocazione e sono sanzionati direttamente nel contesto del D.Lgs. 152/06;
- gli illeciti sono di natura contravvenzionale e sono puniti con la pena dell'ammenda o con la pena disgiunta ammenda/arresto
- le azioni/omissioni sostanziano limitata offensività sul bene giuridico ambiente e non hanno cagionato, o non sono in grado di cagionare per se stessi, danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali,

allo scopo di eliminare le contravvenzioni accertate e far cessare eventuali situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose, i sottoscritti Ufficiali di Polizia Giudiziaria, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 55 del Codice di Procedura Penale ed ai sensi dell'art. 318 ter D.Lgs. 152/06

IMPARTISCE/ONO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI

Fattispecie 1	
Prescrizione	La ditta deve effettuare la separazione della frazione legnosa contenente collanti dalla biomassa legnosa, classificarla e smaltirla come rifiuto (EER 19.12.06*) Si richiede quindi, che venga effettuata una cernita più accurata al fine di eliminare dalla biomassa destinata alla combustione tutte le aliquote residue non rispondenti alla norma UNI EN 17225-1.
Tempistica	7 giorni

cui il contravventore –**Paolo Baldini**, nato a Brescia il 24/04/1971, residente a Bagnolo Mella in Via Tiepolo, 27- C.F. BLDPLA71D24B157S, in qualità di procuratore speciale e rappresentante della ditta LINEA GREEN SRL per la sede di Rodengo Saiano figura di Responsabile a seguito dell'esame della dalla Visura Camerale.

E RENDE/ONO ALTRESÌ NOTO CHE:


- a) Il presente verbale è notificato al contravventore;
- b) ai sensi dell'art. 318 ter comma 2 D.Lgs. 152/06 il presente verbale viene notificato anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore;
- c) entro i termini sopraindicati dovrà essere inoltrata al Dipartimento ARPA di Brescia Via Cantore 20 CAP 25128 Brescia (BS) o tramite PEC indirizzata ad dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it, apposita comunicazione di avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite, indicando nell'oggetto: *"Paolo Baldini Verbale di prescrizioni n. 071409/2020 del 16/06/2020 Dipartimento ARPA di Brescia"*;
- d) ai sensi del comma 1, dell'art. 318-ter, D.Lgs. 152/06, il contravventore, in presenza di specifiche circostanze a sé non imputabili, può richiedere per iscritto a questo Ufficio, proroga dei termini sopra indicati, prima della scadenza degli stessi, motivando e documentando adeguatamente la richiesta. I termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 6 mesi;
- e) entro 60 giorni dalla scadenza dei termini fissati nella prescrizione, comprensivi dell'eventuale proroga, ARPA effettuerà comunque la verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra;
- f) laddove, in esito alle verifiche effettuate, risulti l'adempimento delle prescrizioni, ai sensi del comma 2, dell'art. 318-quater, D.Lgs. 152/06, il contravventore sarà ammesso a pagare in sede amministrativa una somma corrispondente a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per ognuna delle contravvenzioni commesse. Il pagamento dovrà avvenire nei modi e nei tempi che saranno successivamente comunicati;
- g) ai sensi dell'art. 318-septies del D.Lgs. 152/06, la contravvenzione si estingue con il pagamento della sanzione ridotta, che sarà comunicato a cura di ARPA all'Autorità Giudiziaria unitamente all'adempimento delle prescrizioni, entro 120 giorni dalla scadenza dei termini fissati nella prescrizione, comprensivi dell'eventuale proroga. Sino alla ricezione da parte del Pubblico Ministero della suddetta comunicazione, il procedimento penale rimarrà sospeso a norma dell'art. 318-sexies, D.Lgs. 152/06. Successivamente alla comunicazione di ottemperanza alle prescrizioni e pagamento della sanzione in sede amministrativa, il Pubblico Ministero provvederà all'archiviazione del procedimento penale;
- h) laddove, in esito alle verifiche effettuate, risulti l'inadempimento totale o parziale delle prescrizioni, il contravventore non potrà essere ammesso al pagamento della sanzione ridotta. Di tale evenienza ARPA darà comunicazione al Pubblico Ministero per il prosieguo del procedimento penale;

- i) ai sensi dell'art. 318 septies comma 3, nel caso in cui l'adempimento delle prescrizioni risulti effettuato in un tempo superiore a quello indicato - ma che comunque sia congruo a norma dell'art. 318-quater comma 1 D.Lgs. 152/06 - ovvero laddove l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione risulti effettuata con modalità diverse da quelle indicate nelle prescrizioni, tali evenienze saranno segnalate a cura di ARPA al Pubblico Ministero ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 162-bis del Codice penale (Oblazione) da parte del Magistrato.

Del che è verbale in n°7 n pagine totali.

Data 16/06/2020

Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria

Angela Buscema


Claudio Fracassi


VERBALE DI NOTIFICAZIONE ATTI D'INIZIATIVA

I sottoscritti Ufficiali di Polizia Giudiziaria Claudio Fracassi e Angela Buscema, appartenenti all'Ufficio in intestazione, in data 14/07/2020 alle ore 11:00 presso lo stabilimento Linea Green sito in Strada vicinale di Borbone snc Comune di Rodengo Saiano (BS), con il presente verbale danno atto di procedere alla notifica di copia integrale conforme dell'atto di PG ARPA identificato al n. **071409 / 2020 (NUV)** del **16/06/2020** consistente sinteticamente in **VERBALE DELLE PRESCRIZIONI (art. 318-ter e seguenti, Parte Sesta-bis, D.lgs. 152/2006 e s.m.i.)** con relativa **asseverazione tecnica, protocollo arpa_mi.20xx.80581 del 16/06/2020**, firmata digitalmente da ALESSANDRA FERRARI in qualità di Responsabile U.P.G. della U.O. Attività Produttive e Controlli del Dipartimento di Brescia dell'ARPA Lombardia, al Sig. **Paolo Baldini** in qualità di contravventore e in qualità procuratore speciale e rappresentante della ditta Linea Green S.p.A. per la sede di Rodengo Saiano, con sede legale in Cremona, Corso Trento e Trieste, 38, (P.IVA 02061260986 e C.F. 02130930171).


■ mediante consegna a mano dell'atto a Lui stesso, identificato a mezzo di **CARTA D'IDENTITA'** n. **CA02099FF** rilasciata dal **COMUNE DI Bagnolo Mella** il **09/10/2019** con scadenza il **24/04/2030**

- ☐ mediante consegna a mano dell'atto in busta chiusa sigillata al Sig. _____ in qualità di _____, identificato a mezzo di _____ n. _____ rilasciato da _____ con scadenza al _____ che provvederà ad inoltrarla al soggetto in premessa
- ☐ mediante consegna a mano dell'atto al difensore o al domiciliatario individuato nel verbale di dichiarazione/elezione di domicilio nella persona del Sig. _____ in qualità di _____ identificato a mezzo di _____ n. _____ rilasciato da _____ con scadenza al _____
- ☐ mediante consegna a mezzo servizio postale dell'atto, secondo le modalità previste dalla L. 890/82 con plico raccomandato per atti giudiziari e avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio Postale di _____ con Raccomandata AG n. _____ all'indirizzo noto/dichiarato.

Annotazioni: _____

Del che è verbale.

Il Notificato / Il Ricevente



Gli UPG verbalizzanti